



## Pensionamenti personale scolastico 1° settembre 2024: attesa la pubblicazione del decreto e della circolare ministeriale

Nell'incontro di informativa, il Ministero ha indicato il 23 ottobre come termine per la presentazione delle domande di cessazione. La FLC CGIL ha evidenziato criticità e presentato proposte di modifica.

08/09/2023

Si è tenuto venerdì 8 settembre 2023 presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'incontro di informazione alle Organizzazioni Sindacali sul Decreto e sulla Circolare Ministeriale, di prossima pubblicazione, relativi alle **cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2024**. Erano presenti i dirigenti dell'INPS dott. Pallotta e dott.ssa De Nigris. La bozza illustrata **ripropone sostanzialmente gli stessi contenuti degli scorsi anni**, con tempistiche sempre stringenti.

- **23 ottobre 2023:** termine di **presentazione delle domande per il personale docente, educativo, ATA. Entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.**
- **28 febbraio 2024:** termine di **presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.**
- **12 gennaio 2024:** termine ultimo entro il quale gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche dovranno sistemare le **posizioni dei pensionandi**, compresi i provvedimenti "ante subentro" e i dati utili a consentire all'Inps di procedere alla certificazione del diritto. I dati dovranno essere trasmessi **tramite nuova Passweb.**

Qualora gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche non utilizzino tale l'applicativo, potranno aggiornare, con cadenza settimanale, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni. Le informazioni acquisite con tale modalità e disponibili su **SIDI** dovranno essere inviate dal MIM all'INPS entro **il termine ultimo del 31 dicembre 2023.**

- **22 aprile 2024:** termine per **l'accertamento del diritto** a pensione da parte dell'Inps.

[Scarica il "Volantone"](#)

[Il nostro commento](#)

### PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI

**Domanda di pensione:** deve essere presentata on line, accedendo al sito dell'**Inps**, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center integrato (n. 803164) o attraverso **l'assistenza gratuita** di un Patronato (es. **INCA CGIL**).

**Domanda di cessazione:** deve essere formulata avvalendosi dell'apposita funzione su **istanze online Polis**. La richiesta anche essere formulata avvalendosi di quattro istanze che saranno attive contemporaneamente sul portale on line:

- **cessazioni "ordinarie"** (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
- **quota 100** (requisiti minimi al **31/12/2021**)
- **quota 102** (requisiti minimi al **31/12/2022**)

- **quota 103** (requisiti minimi al 31/12/2023)

Qualora fossero presentate sia l'istanza "ordinaria" che quella 100/102/103, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la **eventuale mancanza dei requisiti**.

**Domanda di trattenimento in servizio:** deve essere presentata, all'Ufficio territorialmente competente in **formato analogico o digitale** al di fuori della piattaforma POLIS.

Tale richiesta è consentita al personale della scuola impegnato in **progetti internazionali** svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, fino a un massimo di tre anni o a coloro che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, senza aver maturato 20 anni di anzianità contributiva, si trovino nelle condizioni di **poter raggiungere il minimo** ai fini del trattamento di pensione entro il compimento di 71 anni..

**Collocamento a riposo obbligatorio:** interviene in caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, dell'anzianità contributiva massima (**41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini**) e di **65 anni** di età anagrafica.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

**Personale in servizio all'estero:** inoltra l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

**Personale delle province di Trento, Bolzano, Aosta:** presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

**Ape sociale.** La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoc può essere presentata, in formato analogico o digitale, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, **entro il 31 agosto 2024**.

**Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.** Il personale in possesso dei **requisiti per la pensione anticipata** (42 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) che non abbia ancora compiuto il **65° anno di età** può chiedere, sempre entro il 23 ottobre, la **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Gli interessati sono tenuti ad esprimere l'opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all'accoglimento della domanda di part time.

**Anticipo TFS/TFR.** È possibile per i **dipendenti pubblici cessati dal servizio richiedere l'anticipazione ordinaria del TFS/TFR** senza doverne attendere l'esigibilità e l'erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente. L'anticipazione può essere richiesta alle banche agli intermediari finanziari fino a 45mila euro secondo gli accordi stipulati o direttamente **all'INPS** con tasso di interesse agevolato pari all'1% e per l'intero ammontare del TFS/TFR maturato o per una parte dello stesso.

## IL NOSTRO COMMENTO

Per la FLC CGIL, la necessità, rappresentata dal Ministero, di anticipare i termini per le ricadute che un eventuale rinvio avrebbe sull'avvio del prossimo anno scolastico, non giustifica il fatto che le persone siano costrette a presentare la **domanda**, senza possibilità di revoca, addirittura **quasi un anno prima**.

Si tratta infatti di un tempo in cui le condizioni personali, familiari, economiche e di salute, che incidono sulle scelte delle lavoratrici e dei lavoratori, possono completamente cambiare.

**Abbiamo quindi richiesto di fissare la data ultima per le domande al 15 novembre** o, in subordine, **la proroga** almeno della possibilità di revoca dell'istanza presentata e di garantire **l'apertura delle procedure per un minimo cinque settimane**, facendo presenziare le difficoltà in cui si trova il personale amministrativo delle scuole ancora gravato in questo periodo dalle complesse, e farraginoso, operazioni di avvio di anno scolastico.

A questo proposito abbiamo ancora una volta sottolineato **la necessità di un sistema integrato** che consenta un dialogo operativo tra gli applicativi gestionali in uso nelle diverse Amministrazioni (**Sidi e Passweb**), affinché la trasmissione dei dati dalle scuole all'INPS possa avvenire efficacemente senza ulteriori aggravii per il personale. Al contrario i rappresentanti dell'INPS hanno prospettato un uso di passweb sempre più vincolante per le scuole, anche alla luce dell'introduzione dell'estratto contributivo certificato. Abbiamo perciò ribadito che è ora **di liberare le segreterie scolastiche da lavori che ad esse non competono e che servono solo a coprire le inefficienze del sistema e le carenze di organico di altre amministrazioni. Le scuole si devono rapportare solo al SIDI e il SIDI deve avere rapporto con l'INPS.**

Abbiamo rilevato che nella bozza di circolare non risultano del tutto chiare le procedure per chi compie **67 anni entro il 31 agosto** e, rispetto allo scorso anno, è opportuno introdurre l'indicazione dei **requisiti** per chi si trova nel cosiddetto **"sistema contributivo puro"** e riferimenti agli istituti del **cumulo** e della totalizzazione.

Riteniamo inoltre che qualora una lavoratrice o un lavoratore decida di dimettersi **senza diritto a pensione**, debba essere riconosciuta tale possibilità facendone richiesta nel rispetto dei **termini di preavviso previsti dal CCNL** e non, come indicato nella circolare, con la stessa scadenza delle altre istanze di cessazione.

Abbiamo infine chiesto di esplicitare le condizioni e le procedure per la **richiesta di anticipazione del TFS/TFR all'Inps**, trattandosi di un'opzione decisamente più favorevole rispetto ai trattamenti offerti dalle banche ma che richiede l'iscrizione al Fondo Credito sia al momento della domanda di anticipazione del TFS/TFR che al momento dell'autorizzazione. **La scelta per mantenere l'adesione anche**

**dopo la cessazione va esercitata entro l'ultimo giorno di servizio**, senza possibilità di iscriversi successivamente ed è quindi necessario darne diffusa e puntuale informazione nella circolare.

L'amministrazione si è detta disponibile a considerare le nostre osservazioni e a valutarne la fattibilità.

Per fornire le informazioni utili sulle modalità di pensionamento attualmente previste, in attesa di eventuali modifiche e aggiornamenti effettuati in sede di approvazione della prossima legge di bilancio, l'INCA CGIL in collaborazione con SPI CGIL e FLC CGIL ha predisposto come ogni anno un "volantone" di sintesi.